

Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sul sistema di “corporate governance” del Credito Valtellinese e sull’adesione al “codice di autodisciplina delle società quotate”

Premessa

Il Credito Valtellinese ha aderito al Codice di autodisciplina delle società quotate nel testo raccomandato dalla Borsa Italiana S.p.A. dal marzo del 2000.

Nell'occasione, nel dare atto che il sistema di governo della nostra Società era già in gran parte allineato alle raccomandazioni del Codice, venne comunicato l'impegno a dare progressiva attuazione alle disposizioni del Codice non ancora recepite, nonché a sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci del 2001 una comunicazione sul governo della Società.

Nel corso dell'Assemblea ordinaria dell'aprile 2001, venne quindi fornita ai Soci una puntuale informativa sugli elementi essenziali del sistema di corporate governance della Società, inerenti agli specifici punti presi in considerazione dal Codice, con la precisazione degli interventi effettuati nel corso dell'ultimo anno.

Nel febbraio 2002 la Borsa comunicava di avere introdotto nelle istruzioni al Regolamento di Borsa l'obbligo per gli organi amministrativi delle Società quotate di mettere annualmente a disposizione dei Soci - insieme alla documentazione prevista per l'assemblea di bilancio - una relazione sul proprio sistema di corporate governance e sull'adesione al Codice.

Nella circostanza, la Borsa Italiana, pur confermando la scelta di lasciare ampia libertà sulle modalità di comunicazione della relazione, forniva alcune linee guida, in modo da contribuire, da un lato, alla formazione di uno standard informativo che favorisse la valutazione e la confrontabilità dei modelli di governo societario, e, dall'altro, alla diffusione della cultura della corporate governance.

In conformità con quanto richiesto, la nostra Società provvedeva a presentare una relazione sul proprio sistema di governo, con riferimento agli specifici punti presi in considerazione dal Codice di autodisciplina, integrando la precedente comunicazione con ulteriori informazioni suggerite nelle richiamate linee guida.

Successivamente, nel mese di luglio del 2002, il Comitato per la *corporate governance* delle società quotate ha proceduto a rivisitare il Codice di autodisciplina tenuto conto dell'esperienza maturata dalle società quotate nel corso dei due anni di applicazione del Codice medesimo e degli sviluppi internazionali in tema di *best practice* aziendale, pervenendo ad una nuova edizione del documento medesimo.

A sua volta, nel febbraio del corrente anno, la Borsa Italiana aggiornava le “linee guida per la redazione della relazione in materia di corporate governance”.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi dato corso ad un ulteriore approfondito esame del sistema di governo adottato dalla nostra Società – quale risulta dal dettato statutario, dalle deliberazioni consiliari e dalla prassi operativa – in rapporto alle innovazioni introdotte nel Codice di autodisciplina e, nel condividerne i contenuti, ha conseguentemente assunto le determinazioni idonee ad assicurare la sostanziale adesione alle previsioni del Codice medesimo.

Si sottopone pertanto all'attenzione dei Soci una dettagliata informativa sul sistema di governo societario adottato, alla luce del nuovo Codice di autodisciplina.

Considerazioni generali

Riguardo al governo della nostra Società, appare opportuno osservare in linea generale che il complesso sistema di norme, anche di carattere regolamentare, poste a presidio dell'operatività del Credito Valtellinese in quanto banca ed il perseguimento, nel più ampio contesto del Gruppo bancario, di un modello di organizzazione societaria volto a garantire un'adeguata ripartizione di responsabilità e poteri decisionali in un corretto equilibrio tra attività di gestione e attività di controllo, hanno da tempo portato all'introduzione di soluzioni organizzative conformi, nei loro aspetti fondamentali, alle previsioni del Codice.

Ciò vale in particolare per quanto attiene al ruolo e alle competenze del Consiglio di Amministrazione, cui fanno capo in via esclusiva – anche in ossequio alle disposizioni regolamentari della Banca d'Italia – la responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi, nonché la verifica sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, in relazione alle politiche di gestione del rischio definite dallo stesso Consiglio. Specifiche norme stabiliscono inoltre i requisiti di professionalità, oltre che di onorabilità, dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed in particolare degli Amministratori ai quali vengono attribuiti poteri di gestione.

Ancora, appare opportuno richiamare le norme attinenti al sistema dei controlli interni, che le banche devono adottare con l'obiettivo di coniugare l'attività imprenditoriale con l'assunzione di rischi compatibili con le condizioni economico-patrimoniali ed una condotta operativa improntata a criteri di correttezza. La piena applicazione di tale complesso normativo comporta – tra l'altro – l'adozione di un sistema dei controlli interni, periodicamente e sistematicamente sottoposto a verifica da parte del Consiglio di Amministrazione, che assicuri la necessaria separatezza ed indipendenza tra le funzioni operative e quelle di controllo, evitando situazioni di conflitti di interesse nell'assegnazione delle competenze, e consenta di identificare e misurare adeguatamente i rischi assunti o potenziali nell'ambito dei diversi comparti operativi.

Informazioni sugli specifici punti del Codice di autodisciplina

1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Come anticipato nel precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nel governo della Società, oltre che nel coordinamento e direzione del Gruppo. L'art.37 dello Statuto della Società riserva, infatti, alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, la determinazione degli indirizzi strategici e gestionali della società, unitamente ad altre materie di particolare importanza per l'attività sociale. Queste competenze sono sostanzialmente corrispondenti a tutte quelle previste dal Codice di autodisciplina.

Questa funzione di guida trova concreta attuazione attraverso riunioni del Consiglio medesimo che – come previsto dallo Statuto – si svolgono con cadenza regolare, almeno una volta al mese, e vedono la partecipazione attiva di tutti gli Amministratori. Si precisa, in proposito, che nel corso del 2002 si sono tenute n.16 riunioni del Consiglio di Amministrazione, oltre a n. 20 riunioni del Comitato Esecutivo.

Le attività degli organi amministrativi - al pari di quelle di tutti gli organi collegiali del Gruppo - vengono pianificate ed approvate dal Consiglio della Società entro il mese di dicembre di ciascun anno; per quanto concerne l'anno in corso, si è programmato un numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione corrispondente a quello dell'anno precedente.

Le deleghe che - a norma di Statuto - il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Comitato Esecutivo ovvero ad uno o più Amministratori sono conferite, entro predeterminati limiti, con l'obiettivo di conseguire una maggiore snellezza all'operatività aziendale e di consentire al Consiglio di focalizzare la propria attenzione sugli argomenti di maggiore valenza strategica. In ogni caso è poi tassativamente previsto che i soggetti delegati riferiscano sollecitamente agli organi amministrativi sulle operazioni compiute in attuazione della delega ricevuta.

Queste deleghe sono attualmente conferite al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato e concernono materie attinenti agli affidamenti e alla gestione ordinaria, o attività preparatorie rispetto alle decisioni di pertinenza del Consiglio.

In base allo Statuto sociale competono al Presidente poteri per i casi di urgenza, ma lo stesso non è attualmente titolare di deleghe gestionali attribuitegli dal Consiglio.

Sempre in tema di deleghe, lo Statuto prevede altresì che al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Quadri Direttivi - singolarmente o riuniti in Comitati - nonché ad altri dipendenti della Società o di Società del gruppo possano essere conferiti poteri in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, entro limiti di importo predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado ricoperto.

Per quanto poi concerne le operazioni con parti correlate, va anzitutto evidenziato che specifiche disposizioni del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevedono che le operazioni poste in essere - direttamente o indirettamente - da Amministratori, Sindaci e Direttore con la società stessa siano deliberate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i Sindaci, fermi gli obblighi di astensione previsti dalla legge.

La normativa interna prevede, poi, che gli affidamenti a società partecipate, con una quota non inferiore al 10% o in cui comunque il sistema bancario detenga una quota non inferiore al 50%, siano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Infine, la prassi in essere prevede che i contratti non standardizzati che intervengano con altre società del gruppo debbano essere specificamente approvati dal Consiglio di Amministrazione; annualmente, poi, il Consiglio di Amministrazione valuta l'assetto dei rapporti infragruppo e con parti correlate, approvando i criteri che presiedono alla relativa gestione, i connessi principali aspetti contrattuali, nonché le modalità di formazione e di revisione dei relativi corrispettivi.

Gli Amministratori sono posti nelle migliori condizioni per deliberare con cognizione di causa ed autonomia di giudizio, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, dedicando allo svolgimento del loro incarico il tempo e l'attenzione adeguati. E' poi prassi consolidata che agli amministratori vengano forniti adeguati supporti informativi sulle principali innovazioni riguardanti la società e lo specifico settore operativo.

Al fine di agevolare la partecipazione alle sedute del Consiglio, è anche prevista statutariamente la possibilità di presenziare alle riunioni in videoconferenza.

Si precisa che la presenza media dei Consiglieri alle sedute del Consiglio è stata per il 2002

pari a dieci dodicesimi.

A partire dall'assemblea del corrente anno, il Consiglio rileva e rende note nella relazione sulla gestione le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri in società quotate e nelle altre società indicate nel Codice di autodisciplina.

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione

A norma del dettato statutario, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 15; esso si rinnova, nel corso di un triennio, di circa un terzo ogni anno.

Attualmente i Consiglieri di Amministrazione sono 12; di essi si elencano i nomi e le rispettive scadenze:

Francesco Guicciardi, Vincenzo Merlino, Bassano Baroni, Michele Colombo, che scadono con l'assemblea che approva il bilancio 2002;

Salvatore Vitali, Emilio Rigamonti, Marco Santi, Pier Domenico De Filippis, che scadono con l'assemblea che approva il bilancio 2003;

Giovanni De Censi, Franco Bettini, Mario Cotelli, Giuliano Zuccoli, che scadono con l'assemblea che approva il bilancio 2004.

In base alla definizione di amministratori esecutivi data dal Codice di autodisciplina, da parte del Consiglio di Amministrazione sono attualmente stati individuati come Consiglieri Esecutivi i seguenti membri del Consiglio:

Giovanni De Censi: Amministratore Delegato

Pierdomenico De Filippis: dipendente della Società.

L'attuale Consiglio risulta dunque costituito nella stragrande maggioranza (10 consiglieri su 12) da amministratori non esecutivi.

La discussione consiliare risulta pertanto arricchita con competenze formate all'esterno dell'impresa e gli argomenti in discussione vengono analizzati da prospettive diverse, contribuendo a maturare decisioni collegiali, meditate e consapevoli.

3. Amministratori indipendenti

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza per gli amministratori non esecutivi, anche alla luce della recente rivisitazione del Codice di autodisciplina.

Esso ha quindi valutato che i requisiti di indipendenza sussistano con riferimento a nove amministratori su dieci; oltre ai citati amministratori esecutivi (Giovanni De Censi e Pier Domenico De Filippis) è stato ritenuto non indipendente anche il consigliere Vincenzo Merlino, per i rapporti che egli ha con altra società del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di determinare in via generale criteri quantitativi ovvero limiti temporali per connotare la significatività delle eventuali relazioni economiche in essere tra gli Amministratori e la società ovvero le società controllate, riservando al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità la valutazione della loro idoneità a condizionare l'autonomia di giudizio dei singoli Amministratori, tenuto conto della specificità di ogni caso.

Per i medesimi effetti, il Consiglio ha ritenuto di comprendere nella definizione di stretti familiari degli Amministratori esecutivi della società ovvero della società controllante, come previsto alla lettera c) dell'art. 3.1 del Codice di autodisciplina, il coniuge non legalmente separato, nonché i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Sotto questo profilo, va considerato anche come le tipicità del modello di organizzazione cooperativa - che consente limitate partecipazioni al capitale sociale e che prevede il c.d. voto capitario - unitamente al sistema di votazione per liste, che consente la nomina anche di esponenti di gruppi minoritari di soci, enfatizzano questa posizione di indipendenza degli amministratori.

4. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il ruolo svolto dal Presidente della nostra Società è conforme a quello indicato nel Codice di autodisciplina.

Il Presidente infatti sorveglia, a norma di Statuto, l'andamento della Società; egli inoltre convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Va inoltre precisato che l'art 35 dello Statuto dispone che il Presidente possa adottare nei casi di assoluta urgenza i provvedimenti che crede necessari e che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per le relative deliberazioni; è peraltro previsto che in materia di erogazione del credito (materia in cui questo potere viene per lo più esercitato), il Presidente adotti le proprie decisioni "su proposta del Direttore Generale".

In aggiunta a quanto anticipato al punto 1 in ordine al calendario delle riunioni, si rileva che è prassi consolidata la convocazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente con sufficiente anticipo ed adeguata informativa, anche in via preventiva, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Informazioni al Consiglio di Amministrazione

In conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale e in piena coerenza con i contenuti del Codice di autodisciplina, il Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato della nostra Società riferiscono sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite, in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva.

Inoltre, nel conferimento delle deleghe operative il Consiglio di Amministrazione si attiene a criteri di gradualità, riservando comunque alla propria competenza l'esame e l'approvazione delle operazioni maggiormente significative per importo, alea di rischio e controparte, e tra queste in particolare quelle con parti correlate.

Va poi sottolineato che la costante partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo assicura agli stessi una puntuale ed adeguata informativa su dette operazioni.

6. Trattamento delle informazioni riservate

La predisposizione e la diffusione di informazioni all'esterno della società, con particolare riguardo alle informazioni *price sensitive*, avviene secondo una procedura interna, regolata dalla normativa aziendale. Questa procedura prevede che le informazioni in questione, ed in particolare i comunicati stampa diffusi in occasione dei principali eventi societari, vengano preventivamente vagliate dai vertici aziendali ed approvati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il supporto di una specifica funzione istituita a livello di Gruppo assicura il corretto assolvimento degli obblighi informativi in capo alla Società e il conseguimento di una adeguata visibilità dei principali eventi societari sui mercati finanziari di riferimento e sui mezzi di comunicazione specializzati.

La società ha adottato il Codice di comportamento per l'*internal dealing*, previsto dal Regolamento della Borsa Italiana, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Il Codice prevede la comunicazione al mercato con cadenza trimestrale per le operazioni su strumenti finanziari quotati (o strettamente connessi con tali strumenti) emessi dal Credito Valtellinese e dal Credito Artigiano che cumulativamente superino i 50.000 euro, nonché la comunicazione immediata delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato con le altre operazioni effettuate nel trimestre e non già comunicate, sia superiore a 250.000 euro.

Il documento identifica quali soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione, oltre agli Amministratori, Sindaci, Direttori, Condirettori e Vice Direttori Generali delle due società quotate del Gruppo, un novero di "persone rilevanti" all'interno delle altre società appartenenti al Gruppo, che – in relazione all'incarico ricoperto – hanno accesso ad informazioni significative sulle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali delle società emittenti ovvero del Gruppo nel suo complesso.

La regolamentazione adottata attribuisce altresì al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire il divieto o la limitazione al compimento delle operazioni in oggetto per determinati periodi di tempo da parte di tutti ovvero di alcuni dei soggetti definiti quali "persone rilevanti", nonché l'eventuale obbligo di comunicazione degli atti di esercizio di *stock options* e diritti di opzione.

7. Nomina degli amministratori

In coerenza con quanto suggerito dal Codice di autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'istituzione e il regolamento del Comitato per le proposte di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato - che ha funzioni preparatorie e di proposta - esprime con adeguato anticipo una valutazione su quali debbano essere le caratteristiche personali e professionali dei candidati da proporre per ogni nomina di membri del Consiglio, anche in considerazione degli incarichi che essi potrebbero essere chiamati a ricoprire, e, tenuto conto delle indicazioni eventualmente ricevute, sottopone una valutazione propositiva al Consiglio in ordine ai nominativi considerati.

Il Comitato è composto da tre Consiglieri individuati prevalentemente tra gli

Amministratori “non esecutivi”; esso viene rinnovato ogni anno dopo l'Assemblea ordinaria, e di esso non possono far parte gli amministratori in scadenza. Il Presidente del Comitato viene nominato dal Consiglio.

Fanno attualmente parte del Comitato i consiglieri Mario Cotelli (Presidente), Franco Bettini e Emilio Rigamonti.

L'art. 32 dello Statuto vigente prevede e regola il voto di lista per la nomina degli amministratori, ispirato a rappresentatività dei candidati, trasparenza sulle candidature e democrazia interna.

Questo meccanismo si articola nei seguenti punti:

- nomina degli amministratori attraverso liste di candidati sottoscritte da almeno 500 soci e depositate almeno 15 giorni prima dell'assemblea;
- elezione degli amministratori tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, salvo che per un nominativo che potrà essere tratto da una seconda lista che abbia riportato almeno il 30 % dei voti;
- le liste devono essere corredate da una descrizione del curriculum professionale di ogni candidato, oltre che dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e del possesso dei requisiti di legge.

Lo Statuto non prevede che, in sede di informativa sulle proposte di nomina alla carica di amministratore, debba essere indicata l'eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come amministratori indipendenti.

E' peraltro intenzione del Consiglio, alla prima utile occasione, di prevedere in sede di revisione dello Statuto l'inserimento di apposita clausola statutaria che vincoli i candidati a fornire questa informativa; nel frattempo si opererà a livello di raccomandazione.

8. Remunerazione degli amministratori

Anche per le tematiche su questo punto, è stato costituito da parte del Consiglio di Amministrazione un Comitato per la remunerazione, che ha funzioni consultive e di proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione dell'Alta Direzione della Società.

Il Comitato dura in carica tre anni, è composto da tre membri nominati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e scelti tra gli Amministratori non esecutivi.

Del Comitato per la remunerazione per il triennio in corso fanno parte i consiglieri Vincenzo Merlino (Presidente), Marco Santi e Michele Colombo.

Il compenso annuale dei Consiglieri è stabilito dall'Assemblea ogni tre anni. Il compenso del Presidente e del Vice Presidente, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2389 del cod.civ. e non è allo stato attuale commisurata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi. Analogamente, allo stato attuale, la

remunerazione degli alti dirigenti della Società è legata solo per una parte non elevata ai risultati aziendali o al raggiungimento di specifici obiettivi.

9. Controllo interno

Le indicazioni del Codice su questo punto trovano piena applicazione all'interno della società anche sulla base della specifica normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia e richiamata nelle "Considerazioni generali" della presente Relazione.

Il sistema dei controlli interni adottato dalla società risulta dunque pienamente rispondente alle previsioni del Codice di autodisciplina in materia.

La funzione di controllo interno è affidata ad un'apposita struttura aziendale, gerarchicamente indipendente rispetto ai responsabili di aree operative, che riferisce direttamente alla Direzione Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. La funzione opera sulla base del Regolamento per l'attività di *auditing*, approvato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del quale è altresì stabilita la periodicità – di norma semestrale – di *reporting* al Consiglio medesimo sull'attività svolta. Sulla scorta di tali Relazioni – predisposte anche in ottemperanza a specifiche norme regolamentari delle Autorità di vigilanza – il Consiglio di Amministrazione valuta costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema dei controlli interni a presidiare tutte le tipologie di rischio dell'attività esercitata.

Inoltre, una specifica Direzione Auditing assicura a livello di Gruppo la completezza ed omogeneità dei controlli, la corretta programmazione degli stessi e la verifica sulla realizzazione degli interventi programmati.

10. Comitato per il controllo interno

In aderenza alle indicazioni del Codice, è stato costituito dal Consiglio, assieme agli altri Comitati sopra richiamati, il Comitato per il controllo interno, che ha funzioni consultive e di proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di controlli interni. Questa presenza contribuisce anche ad assicurare un adeguato espletamento da parte del Consiglio medesimo del ruolo centrale ad esso attribuito dalla regolamentazione vigente per il settore bancario per conseguire un sistema di controlli efficace ed efficiente.

A tal fine e nell'ambito indicato, il Comitato in particolare esprime valutazioni su:

- adeguatezza del sistema di controllo interno;
- piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e relazioni periodiche degli stessi;
- adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, se del caso, loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, piano di lavoro predisposto per la revisione e risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.

Il Comitato dura in carica tre anni, è composto da tre membri nominati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra gli Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Il Comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale. Ai lavori del Comitato possono partecipare il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco e l'Amministratore Delegato.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema dei controlli.

Nel corso del 2002 il Comitato si è riunito 5 volte, per esaminare le relazioni predisposte dalla funzione di *internal auditing*, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza e regolamentari nonché di quelle previste dal Regolamento interno che presiede l'attività in oggetto, in concomitanza con la presentazione al Consiglio di Amministrazione; l'esame ha consentito di valutare la complessiva adeguatezza del sistema dei controlli interni e del processo che coinvolge le funzioni aziendali preposte.

Del Comitato per il controllo interno fanno parte attualmente i consiglieri Bassano Baroni (Presidente), Salvatore Vitali e Giuliano Zuccoli.

11. Operazioni con parti correlate

Il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale che devono presiedere alla gestione dei rapporti con parti correlate è assicurato dalla prassi societaria.

Come già anticipato in sede di commento al punto 1, tutte le operazioni con parti correlate nelle quali potrebbero ravvisarsi ipotesi di interesse degli Amministratori, anche potenziale in relazione ad analoghe cariche ricoperte in altre società del Gruppo, sono deliberate con l'astensione degli Amministratori interessati.

Per le operazioni maggiormente significative per valore economico, finanziario e patrimoniale ovvero di carattere straordinario quali fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni rilevanti, è prassi richiedere l'assistenza di esperti indipendenti per il rilascio dei *fairness opinion* a supporto delle valutazioni economiche ovvero *legal opinions*, qualora giustificato in relazione alla complessità dell'operazione.

12. Rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri Soci

L'Amministratore Delegato, unitamente al Presidente, sovrintende ai rapporti con il corpo sociale, secondo un indirizzo di costante attenzione e dialogo.

Quanto ai rapporti con gli investitori istituzionali e tenuto conto del grado di professionalità e specializzazione richiesto per la gestione di tali rapporti, il Consiglio ha identificato nella Direzione Finanza di Bancaperta S.p.A. – società del Gruppo preposta alla gestione delle tematiche attinenti l'area finanza del Gruppo stesso – la funzione alla quale affidare le relazioni con gli investitori, in stretta intesa con l'Amministratore Delegato.

Nei rapporti con gli investitori istituzionali, in particolare quando la comunicazione riguarda informazioni price sensitive, tali strutture si attengono comunque alle procedure stabilite in ordine alla comunicazione esterna.

13. Assemblee

Il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di consentire la partecipazione più ampia possibile alle assemblee sociali, opera adeguate scelte di luogo, data ed ora di convocazione e predispone strumenti di comunicazione agli azionisti che costituiscono una rappresentazione degli eventi sociali e consentono altresì un'adeguata valutazione sulle strategie aziendali intraprese, nel pieno rispetto della disciplina sulle informazioni *price sensitive*.

Di norma, l'intero Consiglio partecipa ai lavori assembleari.

Va richiamato inoltre l'obbligo - previsto anche dallo Statuto per le candidature alle cariche di amministratore e di sindaco - del previo deposito delle stesse unitamente al curriculum dei candidati almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Quanto al Regolamento di Assemblea, esso è stato introdotto dalla nostra Banca sin dal 1989, con l'intento di garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee in un contesto di reciproco riguardo ed equilibrio tra le aspettative di salvaguardia degli interessi e dei diritti degli azionisti e istanze di efficienza e funzionalità dell'attività deliberativa

Nel 2001, la funzione del Regolamento quale strumento di disciplina dello svolgimento dell'Assemblea è stata riconosciuta anche dallo Statuto; nell'occasione, il Regolamento è stato anche rivisto in talune sue parti, in particolare in quelle sulle votazioni, in stretta correlazione con l'introduzione nello Statuto dei meccanismi di voto di lista per la nomina di amministratori e sindaci.

Va, infine, ricordato come il Consiglio di Amministrazione ponga particolare attenzione alle norme dirette alla tutela delle minoranze. In tale ottica si collocano anche le già ricordate previsioni del voto di lista per rendere possibile la nomina in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di componenti minoritarie.

14. Sindaci.

La regolamentazione statutaria del Collegio Sindacale recepisce quanto raccomandato dal Codice, anche per quanto concerne il previo deposito delle candidature e delle caratteristiche personali e professionali dei candidati almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.